

Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 10/03/2026. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano della Città metropolitana di Catania il 4 marzo 2026.

Direttiva per la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di agibilità degli immobili totalmente inagibili costituenti prima abitazione

La presente direttiva disciplina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste e l'erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità, da parte dei nuclei familiari, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito dell'evento sismico che ha interessato i **Comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano della Città metropolitana di Catania il 4 marzo 2026.**

Art.1: Ambito di Applicazione

1. La presente Direttiva si applica ai Comuni nel cui territorio sono presenti nuclei familiari destinatari di Ordinanze di sgombero, emesse a seguito di accertata inagibilità totale degli immobili, quale conseguenza diretta dell'evento sismico verificatosi il 4 marzo 2026.
2. Con la presente si forniscono le prime indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione del contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità delle abitazioni principali, abituali e continuative dichiarate totalmente inagibili con provvedimento della competente autorità in conseguenza dell'evento sismico in parola, con esito "E" della scheda AeDES.

Art.2: Data e luogo di presentazione della richiesta di contributo

1. I proprietari delle abitazioni oggetto dell'Ordinanza di sgombero di cui all'art. 1 devono presentare apposita richiesta di contributo entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio dei comuni, utilizzando il modulo allegato corredato della seguente documentazione:
 - ✓ scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale cui appartiene l'unità immobiliare, abbia ricevuto un esito E;
 - ✓ attestazione di avvenuto deposito della CILA al Comune di competenza completa di tutta la documentazione prevista dal DPR 380/2001 così come recepito dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.;
 - ✓ dichiarazione asseverata di un professionista abilitato attestante il nesso di causalità tra gli eventi sismici in argomento e lo stato del danno dell'unità abitativa e/o delle parti comuni;
 - ✓ elaborati grafici con l'individuazione dei danni;
 - ✓ documentazione fotografica dettagliata (a colori) relativa ai danni dell'immobile con ubicazione in apposita planimetria della vista fotografica;
 - ✓ computo Metrico Estimativo e Quadro Tecnico Economico con la stima degli interventi da effettuare ed il contributo richiesto.
 - ✓ visura catastale ed estratto di mappa dell'unità immobiliare;
 - ✓ Contratto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori;
 - ✓ Disciplinare d'incarico stipulato con il professionista incaricato, con allegata copia della polizza assicurativa professionale;
 - ✓ parcella del professionista redatta secondo quanto appresso specificato, non vidimata dall'Ordine competente;
 - ✓ titolo di proprietà, l'eventuale contratto di affitto o documentazione giustificativa utile dimostrativa di godimento in comodato d'uso dell'immobile;
2. La richiesta di contributo dovrà essere integrata entro 20 giorni dall'ultimazione dei lavori con la seguente documentazione:
 - ✓ certificato di ultimazione lavori;
 - ✓ certificato di regolare esecuzione/collaudato finale redatto a cura di un professionista abilitato che attesti il ripristino dell'agibilità dell'unità immobiliare, ante sisma.
 - ✓ fatture in originale o rese in copia conforme a norma di legge con l'effettiva spesa sostenuta debitamente quietanziate;
 - ✓ nel caso in cui il beneficiario del contributo non abbia la possibilità di anticipare le somme, è

possibile liquidare direttamente il professionista e/o la ditta esecutrice dei lavori presentando apposita dichiarazione dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e liberatoria da parte di tutti i comproprietari.

- ✓ dichiarazione della D.LL. sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica con attestazione della discarica di conferimento.
3. Nel caso di immobili condominiali, per il ripristino delle parti comuni l'istanza dovrà essere presentata dal rappresentante legale del condominio, ovvero nel caso di mancata costituzione del condominio da un delegato.
 4. Nel caso in cui l'unità abitativa sia di più proprietari, la richiesta può essere presentata da uno dei comproprietari.
 5. Le richieste di contributo in oggetto sono inammissibili nel caso in cui siano presentate oltre il termine di cui al punto 1.
 6. La richiesta, dovrà essere resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dovrà essere presentata al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata.
 7. La richiesta di contributo può essere consegnata brevi manu all'Ufficio protocollo del Comune o con pec istituzionale al Comune in cui ricade l'immobile. Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
 8. La richiesta di contributo trasmessa fuori termine non potrà essere accettata. In tal caso il Comune dovrà notificare il rigetto al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella stessa richiesta. Nei casi in cui la richiesta sia presentata entro i termini di legge di cui al punto 1 ma presenti parti non compilate o sia carente della documentazione richiesta, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando al tal fine un congruo termine, non superiore comunque a dieci giorni. Decorso inutilmente la richiesta è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella richiesta di contributo.
 9. Il comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare adeguata pubblicità in ordine ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di contributo ed assicura, in ogni caso, la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende nota dalla data della sua pubblicazione nel sito istituzionale del DRPC Sicilia.
 10. I Comuni dovranno:
 - ✓ verificare che le istanze corrispondano alle unità abitative ricomprese in unità strutturali classificate non agibili secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con le schede AeDES E;
 - ✓ con apposito provvedimento, rilasciare parere sulla regolarità urbanistica e sull'ammissibilità del contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dalla presente direttiva;
 - ✓ trasmettere tutta la documentazione sopra citata al Commissario Delegato;
 - ✓ sospendere l'erogazione del Contributo di Autonomia Sistemazione o altra forma di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera, dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori e comunque dal 121° giorno dalla presentazione della CILA, procedendo al recupero di eventuali quote di CAS non spettanti o in alternativa detraendoli dal contributo dovuto per la riparazione dell'unità immobiliare oggetto d'intervento.

Art.3: Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa, e di seconda abitazione

1. Per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui il nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso dimorava in modo stabile e continuativo.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva natura principale, abituale e continuativa dell'abitazione dichiarata inagibile alla data dell'evento calamitoso, il Comune richiede la documentazione ritenuta idonea a provare l'effettiva e stabile dimora (es. contratto di comodato d'uso, fatture utenze), fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a dieci giorni, decorso inutilmente la richiesta è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella richiesta di contributo.

Art.4: Presupposti per la concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura massima ai proprietari delle unità abitative principali e

continue che abbiano ricevuto esito E nella scheda AeDES e che sia stato successivamente ratificato con apposita ordinanza sindacale di sgombero.

3. Nel caso in cui l'immobile è di proprietà di più soggetti, il contributo è concesso purché sia unità abitativa principale e continuativa. In tal caso il contributo dovrà essere erogato a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso. È possibile erogare il contributo ad uno solo dei proprietari, purché venga presentata apposita liberatoria all'incasso da parte degli altri proprietari debitamente autenticata a norma di legge.
Nel caso in cui la richiesta sia stata inoltrata dal rappresentante legale del Condominio, relativamente alla riparazione dei danni delle parti comuni, il contributo sarà erogato al Condominio stesso ovvero nel caso di mancata costituzione del condominio a tutti i proprietari aventi diritto sulla base delle quote di proprietà.
4. Le unità immobiliari oggetto di richiesta di contributo devono essere in possesso della regolarità urbanistica, che il Comune dovrà accertare o in alternativa devono aver presentato alla data del 04/03/2026 apposita richiesta di condono edilizio per parti di unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo.
5. Il contributo è concesso dal Commissario delegato su istruttoria della struttura commissariale, il quale trasferirà le somme al soggetto attuatore che provvederà a liquidare gli aventi diritto.
6. Il contributo può essere concesso nei casi di comodato d'uso ai familiari di primo grado, purché venga comprovato da idonea documentazione, ovvero per le abitazioni concesse in locazione ai nuclei familiari per abitazione principale, abituale e continuativa;
7. Il diritto alla concessione del contributo decade nel caso in cui si accerti la presentazione di false dichiarazioni;
8. Nel caso di unità immobiliari facenti parte di un immobile condominiale, alle CILA di ciascuna unità immobiliare dovrà essere allegata dichiarazione del Comune attestante l'avvenuta presentazione della CILA condominiale;
9. I professionisti abilitati incaricati della redazione della CILA potranno accettare un numero massimo d'incarichi pari a 5 per ogni Comune colpito dal sisma del 04/03/2026;
10. Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori in questione potranno accettare un numero massimo d'incarichi pari a 5 per ogni Comune colpito dal sisma del 04/03/2026;
11. Su richiesta del proprietario potrà essere corrisposta un'anticipazione non superiore al 40% del contributo richiesto a seguito di accertamento dell'effettivo concreto inizio dei lavori da parte del Comune.
12. I proprietari di immobili che necessitano per la riparazione dei danni di una somma superiore, per accedere al contributo dovranno rendere dichiarazione di farsi carico delle somme aggiuntive senza che ciò costituisca obbligo di restituzione a meno che non venga espressamente previsto da future norme.
13. Eventuali eccedenze delle somme rese disponibili dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con D.D. n. 2089 del 20/08/2026, verranno impiegate per il riconoscimento del contributo destinato alle attività produttive.

Art.5: Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. I Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio per la presentazione delle richieste di contributo, entro i successivi trenta giorni procedono ad una verifica preliminare sull'ammissibilità del contributo e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande;
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun comune in relazione al numero delle richieste di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque nella misura non inferiore al 50% delle stesse. Il controllo dovrà essere eseguito con le stesse modalità per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori e ripristino dell'agibilità a mezzo sopralluoghi da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine.
3. I Comuni verificano che il progetto per la riparazione dell'unità immobiliare in questione non sia stato redatto dai tecnici che hanno proceduto ad eseguire il sopralluogo con scheda AeDES, pena non ammissibilità a contributo e segnalazione agli Ordini Professionali competenti;
4. I Comuni verificano che sia il professionista incaricato della progettazione e D.LL. e l'impresa individuata per l'esecuzione dei lavori non abbiano ricevuto più di 10 incarichi nell'ambito territoriale

dello stesso Comune.

5. I tecnici abilitati, ovvero i parenti di primo grado o legati di un rapporto di coniugio con gli stessi, non possono accettare incarichi professionali dai proprietari di unità immobiliari sulla quale hanno eseguito la verifica con scheda AeDES.
6. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione, se l'amministrazione comunale non coincide con quella certificante, ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. In caso di accertata insussistenza dei requisiti, i comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo da loro comunicato. Nel caso in cui sia stata erogata l'anticipazione il Comune dovrà provvedere con immediatezza al recupero delle somme già erogate.
7. I comuni dovranno espletare l'istruttoria per la concessione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione a consuntivo e certificato di regolare esecuzione e dovranno trasmettere tempestivamente copia dell'intera documentazione corredata di apposito provvedimento di ammissibilità del contributo, attestazione regolarità urbanistica e relativa determinazione dello stesso alla Struttura Commissariale dell'OCDPC 566/2018;
8. La struttura Commissariale procederà all'istruttoria delle richieste di contributo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
9. Il contributo a saldo verrà erogato al Comune di competenza che procederà alla liquidazione ai beneficiari entro 15 giorni dal ricevimento delle somme. Tale termine viene applicato anche per la liquidazione alle imprese o ai professionisti, nel caso in cui il beneficiario si sia avvalso della facoltà di procedere direttamente alla liquidazione degli stessi.
10. I lavori dovranno essere eseguiti entro il 120° giorno dalla data di presentazione della CILA pena la decadenza del contributo. Qualora il privato avesse avviato i lavori prima della pubblicazione della presente, ai fini del riconoscimento del contributo è fatto onere di produrre, oltre all'apposita documentazione di rito di cui all' art. 2, perizia giurata giustificativa, redatta in data antecedente alla data di inizio lavori.

Art.6: Somme ammissibili a contributo.

1. Il contributo massimo erogabile per il ripristino dell'agibilità degli immobili privati totalmente inagibili costituenti abitazione principale, abituale e continuativa è pari a **€ 30.000,00 (euro trentamila,00)**.
2. La stima dei lavori, per l'erogazione del contributo di cui al punto 1), dovrà essere redatta con l'applicazione del Prezzario Unico per i Lavori Pubblici - Regione Siciliana 2024 con una riduzione dei prezzi del 20%. Nel caso necessità la redazione di nuovi prezzi per lavorazioni non previste nel suddetto Prezzario Regionale, si dovrà redigere apposita analisi prezzi;
3. almeno il 75% dell'importo deve riguardare opere di riparazione dei danni dovuti al sisma, non sono ammesse spese per opere di manutenzione ordinari al di fuori delle parti interessate dai lavori di riparazione del danno causato dall'evento sismico;
4. nel caso in cui l'unità immobiliare sia coperta da polizze assicurative, il contributo potrà essere riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta dalle suddette polizze;
5. sono ammissibili a contributo le opere di finitura, il ripristino degli impianti elettrici, termo-idraulici interni strettamente legati agli interventi necessari alla riparazione dei danni;
6. sono ammissibili solo interventi di riparazione danni anche su parti strutturali purché trattasi di interventi locali e puntuali non oggetto da parte degli Enti preposti ad esprimere e/o rilasciare autorizzazione;
7. sono ammissibili a contributo le opere relative alle pertinenze dell'unità immobiliare principale, purché siano strutturalmente collegate, sempre all'interno dell'importo di cui al punto 1;
8. non sono ammissibili a contributo l'acquisto di beni mobili, elettrodomestici e quant'altro non sia strettamente legato al ripristino dell'agibilità e alla riparazione dei danni;
9. sono altresì ammissibili a contributo, e ricomprese all'importo massimo di cui al punto 1:
 - IVA sui lavori;
 - parcella del professionista abilitato compreso IVA ed Oneri previdenziali;
 - diritti di segreteria per la presentazione della CILA.

Art.7: Entrata in vigore della direttiva.

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale

del Servizio Regionale del Genio Civile di Catania.

2. La direttiva ed il relativo modello di richiesta del contributo saranno, altresì, inviati ai comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo Comunale.

Catania, 01/09/2026

Il Commissario delegato
Dirigente Capo del Genio Civile di Catania
ing. Gaetano Laudani